

Regione Umbria



Scuola Umbra di
Amministrazione Pubblica

CORSO DI FORMAZIONE PER R.L.S.

Art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Attrezzatur munite di videoterminale



Art. 173 - Definizioni (1)

Videoterminale:

schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

Lavoratore:

il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175 .



Art. 173 - Definizioni (2)

Posto di lavoro:

l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera o altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante.



Esempio di un Posto di Lavoro

Art. 174 – Obblighi del Datore di Lavoro (1)

Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

- a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
- b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Art. 174 – Obblighi del Datore di Lavoro (2)

Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni precedenti, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di in conformità ai requisiti minimi di cui all'Allegato XXXIV.

Rischi connessi all'uso del Videoterminale

- ✓ Affaticamento visivo derivante dall'impegno degli occhi nelle diverse funzioni, dalle caratteristiche dello schermo e dalle condizioni di illuminazione e di microclima;
- ✓ Disturbi da posture incongrue, condizionate dagli arredi, dalla posizione assunta e dalla durata del lavoro;
- ✓ Disagio psichico (stress), che può essere influenzato dai contenuti della mansione (ripetitività, motivazione, ecc.), dal software e dal rumore di fondo.

Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

SCHERMO (1)

- ✓ La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri ed, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.



L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità.

Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

SCHERMO (2)

- ✓ La brillantezza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.



Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

SCHERMO (3)

- ✓ Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore.
- ✓ È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.




- ✓ Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.

Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

SCHERMO (4)

- ✓ Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore, ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm



Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

TASTIERA E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO (1)

- ✓ La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.
- ✓ La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.



Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza TASTIERA E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO (2)

- ✓ Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore.





Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

TASTIERA E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO (3)

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolare l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso.



Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

PIANO DI LAVORO (1)


Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.



Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

PIANO DI LAVORO (2)

L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere compresa fra 70 e 80 cm.



La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.

Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

PIANO DI LAVORO (3)

Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.

Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

SEDILE DI LAVORO ⁽¹⁾

Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda.

Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore.


Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

SEDILE DI LAVORO (2)

Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente.

Deve essere adeguato alle caratteristiche dell'utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile.

Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata



Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

SEDILE DI LAVORO (3)

Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e devono essere facilmente pulibili.

Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore.

Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

SEDILE DI LAVORO (4)

Un poggiapiedi dovrà essere messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.



| corso di formazione per R.L.S. | settembre - ottobre 2016 |

Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

SEDILE DI LAVORO (5)



SI



NO

Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

COMPUTER PORTATILI

L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonchè di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo



Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

AMBIENTE - SPAZIO

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.



Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

AMBIENTE - ILLUMINAZIONE (1)

L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza


AMBIENTE - ILLUMINAZIONE (2)

Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell'operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale.

Si dovrà tener conto dell'esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo.

Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

AMBIENTE - ILLUMINAZIONE (3)




Posizionamento ottimale in funzione dell'illuminazione

Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

AMBIENTE - RUMORE

Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.



Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

AMBIENTE - RADIAZIONI

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

AMBIENTE - MICROCLIMA

Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori.

Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.

Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

INTERFACCIA ELABORATORE-UOMO ⁽¹⁾

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di VDT, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

- ✓ il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere
- ✓ il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;

Allegato XXXIV – Requisiti minimi di sicurezza

INTERFACCIA ELABORATORE-UOMO (2)

- ✓ il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività;
- ✓ i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
- ✓ i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

Art. 175 – Svolgimento quotidiano del lavoro ⁽¹⁾

Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Art. 175 – Svolgimento quotidiano del lavoro (2)

Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

Art. 175 – Svolgimento quotidiano del lavoro ⁽³⁾

Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

La pausa é considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Art. 176 – Sorveglianza sanitaria ⁽¹⁾

I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento:

- a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
- b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

Art. 176 – Sorveglianza sanitaria (2)

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è:

- ✓ **biennale** per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
- ✓ **quinquennale** negli altri casi.

Art. 176 – Sorveglianza sanitaria (3)

Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.

Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite mediche ne evidenzia la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Art. 177 – Informazione e Formazione

Il datore di lavoro:

- a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
 - 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174 (V.R.);
 - 2) le modalità di svolgimento dell'attività;
 - 3) la protezione degli occhi e della vista;
- b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto sopra indicato.